Prot.n.

# Ministero della Giusi

## DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico Roma, li



PU-GDAP-1e00-14/12/2007-0390023-2007

Alle Organizzazioni Sindacali:

**S.A.P.Pe. -** Via Trionfale, 79/A 00136 – R O M A

**O.S.A.P.P.** – Via della Pisana, 228 00163 – R O M A

**C.I.S.L.-F.P.S./P.P.-** Via Lancisi, n. 25 00161 – R O M A

**U.I.L. – P.A./P. P. –** Via Emilio Lepido, n.46 00157 - R O M A

**Si.N.A.P.Pe.** – Largo Luigi Daga, 2 00164 – R O M A

**C.G.I.L.-F.P.** - Via Leopoldo Serra, n. 31 00153 - R O M A

**Si.A.P.Pe.** – Via Belice, 13 00012 – GUIDONIA(Roma)

**U.S.P.P.** (UGL FNPP CLPP LISIAPP) Via G. Mompiani, 7 00192 ROMA

**F.S.A C.N.P.P.** - Via degli Arcelli C.P. 18208 00192 ROMA

e p.c. Alla Direzione Generale del Personale e della Formazione SEDE

OGGETTO: Indennità per servizi esterni - Nuova lettera circolare.

Per opportuna informativa, si trasmette la nuova lettera circolare del 13.12.2007 emanata dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione, relativa alla materia di cui all'oggetto.

Il Direttore dell'Ufficio

ROMA 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.





#### DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione Trattamento Giuridico ed Economico Polizia Penitenziaria Ufficio II - Sezione II

Prot. n.

PU-GDAP-2000-13/12/2007-0388688-2007

Roma, 13/12/04

LETTERA CIRCOLARE

All'Ufficio del Capo del Dipartimento Segreteria Affari Generali SEDE

Ai sigg, Direttori Generali del Dipartimento dell'Amm.ne Penitenziaria

SEDE

Al sig. Direttore dell'Istituto Superiore degli Studi Penitenziari

ROMA

Ai signori Provveditori Regionali LORO SEDI

Ai sigg. Direttori degli Istituti e Servizi Penitenziari LORO SEDI

Ai sigg.Direttori delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell'Amministrazione Penitenziaria

LORO SEDI

Al sig. Direttore del Centro Amministrativo ~ G. ALTAVISTA"

ROMA

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali S.E.D.E

e, p.c.,



### DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione Trattamento Giuridico ed Economico Polizia Penitenziaria Ufficio II – Sezione II

> Al sig. Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile ROMA

Oggetto: Indennità per servizi esterni al personale del Corpo di polizia penitenziaria.

La presente lettera Circolare ha lo scopo di fornire direttive unitarie per la corretta applicazione delle disposizioni che hanno disciplinato, nel corso del tempo, l'attribuzione dell'indennità per servizi esterni al personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti e servizi dell'Amministrazione.

#### L FONTI NORMATIVE:

- a) D.P.R. 5 giugno 1990, n.147 art.12;
- b) D.P.R. 31 luglio 1995, n.395 art,9;
- c) D.P.R. 16 marzo 1999, n.254 art.[1];
- d) D.P.R. 9 febbraio 2001, n.140 art.7;
- e) D.P.R, 18 giugno 2002, n. 164 art.9;
- f) D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 art.8;

Con D.P.R. 5 giugno 1990, n.147, avente per oggetto "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1998 concernente il personale della Polizia di Stato", esteso anche agli altri Corpi di polizia, è stata istituita, con decorrenza 1º luglio 1990, "Pindennità per servizi esterni".

L'articolo 12 - comma 1 - del suddetto D.P.R. n.147/1990 recita: "il supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n.135, nella misura stabilità dall'art. 7, comma 1, del D.P.R. 10 aprile 1987, n.150, è triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena,



### DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione Trattamento Giuridico ed Economico Polizia Penitenziaria Ufficio II – Sezione II

organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio. Tale maggiorazione non é cumulabile con quella di cui all'art.11 ed ha decorrenza dal 1º luglio 1990".

Con D.P.R. 31 luglio 1995, n.395, avente per oggetto "Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)" il legislatore, con decorrenza 1º novembre 1995, ha disposto:

- la misura giornaliera dell'indennità per servizi esterni in lire 5.100 lorde (cfr. art. 9 comma 1 del suddetto D.P.R. n. 395/1995);
- l'estensione della sua attribuzione al personale del Corpo forestale dello Stato (cfr. art. 9 comma 1 del suddetto D.P.R. n. 395/1995);
- l'estensione della sua attribuzione al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati (cfr. art. 9 comma 2 del suddetto D.P.R. n. 395/1995).

A decorrere dal 1º giugno 1999, la nuova formulazione della norma, apportata dall'art. 11 - comma 1 - del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, "...il compenso giornaliero di cui all'art.9, comma 1, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, è esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi", ha ulteriormente esteso i servizi per lo svolgimento dei quali viene riconosciuta l'indennità per servizi esterni.



## Ministero della Giustizia

### DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione Trattamento Giuridico ed Economico Polizia Penitenziaria Ufficio II – Sezione II

Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 - art. 7 - ridetermina l'importo giornaliero dell'indennità per servizi esterni che, con decorrenza 1° gennaio 2001, è stabilito nella misura giornaliera di lire 8.100 lorde (euro 4,18).

Con D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 - art. 9 - l'importo giornaliero dell'indennità per servizi esterni è stato rideterminato, con decorrenza 1º settembre 2002, nella misura giornaliera di euro 6,00 lorde. Contestualmente, la norma ha apportato una riduzione del periodo temporale d'impiego, nel servizio o nelle attività che danno titolo all'attribuzione dell'indennità, determinandolo, nell'ambito del turno di servizio giornaliero, in un periodo di attività non inferiore a tre ore, da intendersi svolta in maniera continuativa.

Con D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 – art. 8 al comma 1- viene ribadito, tra l'altro, che l'indennità per servizi esterni è corrisposta in misura unica giornaliera; il comma 2 prevede, con decorrenza 1° novembre 2007, " al personale che, per esigenze dell'Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, l'indennità di cui al comma 1 compete in misura doppia. Ai fini dell'invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30".

#### 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Ciò premesso, per definire in modo univoco l'ambito di tale normativa con riferimento all'Amministrazione Penitenziaria, occorre innanzitutto offrire un'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia che sia coerente con il Sistema Penitenziario e con la specificità della sua organizzazione anche di tipo strutturale.

Orbene, con tale finalità, la portata dell'espressione ".... attribuzione al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati...." intanto richiama tutte le postazioni di servizio istituite all'interno del muro di cinta,



Ministero/della Giustizia

#### DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione Trattamento Giuridico ed Economico Polizia Penitenziaria Ufficio II – Sezione II

atteso che questo delimita con certezza l'area all'interno della quale istituzionalmente risiede la popolazione detenuta. Per le strutture prive di muro di cinta si farà riferimento, ovviamente, agli ambienti dislocati al di là della portineria d'ingresso. La norma estende altresì la sua efficacia a tutti gli altri ambienti che, pur non essendo istituzionalmente destinati alla detenzione, possono occasionalmente o provvisoriamente ospitare uno o più detenuti/e: tali possono essere considerati i mezzi di trasporto, le aule giudiziarie, gli ospedali, gli ambienti lavorativi dei detenuti, per effetto dell'applicazione del regime della semilibertà o del lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 O.P.

Con tale presupposto, cui si rinvia per ogni possibile ulteriore soluzione applicativa, si ripropone con valore meramente ricognitivo la seguente articolazione dei servizi che danno diritto all'attribuzione dell'indennità in argomento, qualora siano svolti per almeno tre ore continuative ed in parte già indicati espressamente nella lettera circolare n. 26424/1.1 del 13 settembre 1999:

- 1. tutti i servizi svolti all'interno del muro di cinta o della portineria di ingresso per le strutture prive di muro di cinta;
- 2. i servizi di sorveglianza perimetrale, fissi e mobili, ivi compresi quelli che fanno capo ai preposti:
- 3. i servizi di portinerie esterne ed interne, delle porte carraie e dei block houses;
- 4. i servizi di controllo tramite le sale regie e le centrali operative regionali;
- 5. i servizi di vigilanza ai detenuti ed internati in regime di semilibertà o di ammissione al lavoro all'esterno;
- i servizi di vigilanza costiera, in navigazione, di vigilanza al natante agli ormeggi o, quando il natante è in avaria, a terra nella manutenzione ordinaria o straordinaria del natante<sup>1</sup>;
- i servizi di sorveglianza esterna alle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione della Giustizia;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'estensione a tale servizio è intervenuta sulla base di un indirizzo giurisprudenziale che si è sviluppato nel corso degli anni in materia ( cfr. sentenza T.A.R. per la Toscana del 28-05-2003).



Ministere della Giustinia

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione Trattamento Giuridico ed Economico Polizia Penitenziaria Ufficio II – Sezione II

- 8. i servizi relativi alle esercitazioni di tiro a fuoco presso i poligoni di tiro per il personale istruttore, i direttori di tiro e per i partecipanti all'esercitazione;
- 9. i servizi traduzioni e piantonamento dei detenuti e degli internati;
- 10. i servizi che attengono alle attività di polizia giudiziaria svolte dal personale nelle varie articolazioni dell'amministrazione penitenziaria;
- 11. i servizi di autista, avuto riguardo ai compiti connessi a tale prestazione ed in virtù dell'estensione del diritto all'indennità prevista nell'art.11, comma 1 del DPR 16 marzo 1999, n.254. Tra i compiti connessi rientrano anche quelli relativi alla consegna o ritiro di atti, relativi alle attività del proprio ufficio, presso qualsiasi Ufficio o Servizio, centrale o periferico, dell'Amministrazione della Giustizia o di altra Amministrazione, nonché alla notifica di atti a detenuti sottoposti alla misura cautelare degli arresti e della detenzione domiciliare.

#### Inoltre si precisa quanto segue:

- a) l'indennità per servizi esterni è cumulabile con la presenza qualificata (cfr. art. 10 comma 1 del D.P.R. 254/99) che ha soppresso il divieto di cumulo previsto dallo articolo 8 comma 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395);
- b) Ricorrendone i presupposti, l'indennità per servizi esterni spetta, anche, al personale impiegato in servizio fuori sede;
- c) l'indennità per servizi esterni compete esclusivamente al personale impiegato per un periodo non inferiore alle tre ore continuative, a prescindere dall'espletamento del servizio in regime di lavoro straordinario ovvero a completamento del turno ordinario di servizio giornaliero;
- d) non rientrano nel novero dei servizi per i quali si riconosce l'indennità in questione, quelli espletati dal personale del Corpo impiegato presso uffici che non siano ubicati all'interno delle aree indicate nel punto sub 1);



## Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione Trattamento Giuridico ed Economico Polizia Penitenziaria Ufficio II – Sezione II

- e) in applicazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 2, del D.P.R. n.170/2007, con decorrenza dal 1º novembre 2007, l'indennità per servizi esterni compete in misura doppia al personale che nella stessa giornata assicura l'espletamento di due turni di lavoro ordinario con successivo giorno di riposo. Si evidenzia che il suddetto personale, per aver titolo all'indennità, deve aver assicurato, nell'ambito di ciascuno dei due turni di lavoro sopra indicati, la copertura di uno o più posti di servizio qualificati esterni. Qualora nel giorno di riposo sopra indicato if dipendente, per sopravvenute eccezionali esigenze dell'Amministrazione, dovesse essere nuovamente impiegato in servizi che risultano qualificati come servizi esterni, allo stesso sarà attribuita la relativa indennità, fermo restando che, nell'arco del mese, non possono essere corrisposte, allo stesso dipendente, più di trenta indennità per servizi esterni;
- f) la predetta indennità deve essere corrisposta anche quando l'attività svolta non sia organizzata in turni continuativi (H24). A tal proposito si richiama quanto statuito dal Consiglio di Stato<sup>2</sup> in sede giurisdizionale, nel ritenere che l'espressione -organizzazione in turni- "ricomprende tutti i servizi caratterizzati dalla normalità della turnazione ed aventi carattere di stabilità e periodicità, ancorché i turni non coprano le 24 ore".

Le previsioni contenute nella presente circolare — salvo quanto previsto alla precedente lettera e) – sono applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2008, trovando conferma fino a quella data le procedure legittimamente delineate con lettera circolare n 26424/1.1 del 13 settembre 1999. La relativa spesa connessa all'applicazione della presente circolare, infatti, trova capienza nell'ambito delle risorse previste dalla legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2008.

Confidando, come sempre, nella collaborazione delle SS.LL., si raccomanda la scrupolosa osservanza delle nuove disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Massimo De Pascalis

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sentenza Consiglio di Stato nº 2244 del 22-02-2005.